ALLEGATO B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo

A – Disposizioni specifiche sull'autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo

L'autorizzazione annuale è concessa, sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nel presente piano, pertanto:

- a. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore, non esime i soggetti a ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento dell'attività, da rilasciarsi a cura del Ministero delle politiche agricole, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale che abilita l'imbarcazione utilizzata dal titolare dell'autorizzazione ad operare quale unità di appoggio in uno o più compartimenti marittimi.
- b. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamenti che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell'attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E' quindi fatta salva, tra l'altro:
 - l'osservanza delle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e s.s.m.m.i.i., in materia di sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in ambiente subacqueo e comportanti l'esposizione ad atmosfere iperbariche. In particolare, si rammenta che il decreto legislativo n. 81/2008 disciplina "tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio" (articolo 3, comma 1) e reca l'espresso richiamo ai "lavori che espongono ad un rischio di annegamento", ai "lavori subacquei con respiratori" (allegato XI, rispettivamente voci 5 e 7) ed alle "atmosfere iperbariche" (art.180, comma 1).
 - l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:
 - i. le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
 - ii. il decreto legislativo n. 271/99 e il decreto legislativo n. 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unità di appoggio per la raccolta professionale del corallo, e tra loro complementari;
 - iii con riferimento agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell'attività subacquee, le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso;
 - iv. i regolamenti e le ordinanze adottate dalle Autorità competenti e dall'Autorità marittima, se e in quanto applicabili.
- c. L'autorizzazione annuale rilasciata è valida esclusivamente nell'ambito dell'area di giurisdizione marittima regionale e non può essere utilizzata al di fuori della stessa. Ogni raccoglitore non può richiedere più di una autorizzazione sul territorio nazionale.

B – Soggetti che possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione

Possono presentare domanda di autorizzazione i pescatori professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Autorità nazionale ai sensi del decreto del Ministero della Marina Mercantile 20 ottobre 1986 recante "Disciplina della pesca professionale subacquea" e successive modifiche e integrazioni e della normativa nazionale vigente.

C – Requisiti e Idoneità fisica

I richiedenti l'autorizzazione devono essere in possesso di almeno un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea previsto dal decreto ministeriale 20 ottobre 1986, art. 4, punto 2, tra quelli di seguito indicati:

- diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei;
- attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti;
- attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge n. 845/1978;
- servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore. Il requisito di cui al presente punto viene valutato congiuntamente al requisito di idoneità fisica di cui al capitolo P del presente Piano di gestione;
- autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'Autorità pubblica nazionale. In tal caso deve essere presentata la documentazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di raccolta del corallo in un determinato periodo e zona e nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 (come comprovato a titolo esemplificativo da dichiarazione di assunzione in carico, documento di trasporto, nota di vendita) nonché nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal regolamento (UE) n. 2015/2102 del 28.10.2015 (art.17 bis);
- specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da 4. In tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di imbarco) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo in un determinato periodo, e se del caso il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal regolamento (UE) n. 2015/2012 del 28.10.2015 (art.17 bis); i documenti scritti in lingua straniera diversa dall'inglese, dal francese e dallo spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale.

I richiedenti l'autorizzazione devono, inoltre dimostrare, il possesso dei seguenti requisiti:

a. idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. ed al punto 3) dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979. L'idoneità fisica è attestata dal certificato medico di idoneità subacquea professionale, deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza e permanere per l'intera durata della stagione di raccolta.

Si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal con decorrenza successiva al 1 gennaio 2019;

b. iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi a norma del decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004.

D - Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione

La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo lo schema allegato (Allegato C), deve pervenire per il tramite della Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma) entro il 1° marzo di ogni anno, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it;

Si precisa che ciascuna istanza, previa istruttoria dell'autorità marittima, deve pervenire singolarmente e non in modo cumulativo.

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

- la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto C;
- la dichiarazione dell'impresa di pesca (Allegato E)
- una dichiarazione di impegno, resa dal titolare dell'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione che il richiedente utilizzerà come unità d'appoggio, relativa al rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti; qualora nel corso della stagione di pesca vi sia la necessità di sostituire l'imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione alla Capitaneria di porto locale corredata dei dati dell'imbarcazione sostitutiva e dell'autorizzazione alla raccolta, al fine del mantenimento dell'autorizzazione;
- il certificato medico di idoneità;
- la copia di un documento di identità in corso di validità;
- i dati identificativi della barca di appoggio;

E - Oneri governativi

Con specifico provvedimento della Direzione generale per la pesca marittima e dell'acquacoltura verrà indicato l'importo dell'onere governativo da pagare annualmente e le modalità di versamento.

F - Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio delle autorizzazioni è disposto dall'Ufficio PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, previa acquisizione della documentazione trasmessa dalla Capitaneria di porto competente secondo quanto disposto al punto D.

G – rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovrà essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato nell'allegato F, entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi alla data di chiusura dell'attività di raccolta per l'anno in corso.

La richiesta deve pervenire alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 - Roma) per il tramite della Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it.

H - Registro delle autorizzazioni

E' istituito presso la Direzione Generale pesca e Acquacoltura del MI.P.A.A.F.T. il registro delle autorizzazioni di pesca del corallo rosso di cui al presente Allegato.
